

La Camera approva il tetto alla responsabilità dei sindaci

Professioni

Votata all'unanimità la modifica all'articolo 2407, comma 2, del Codice civile

La proposta di legge passa ora al Senato che potrebbe discuterla in sede redigente

Federica Micardi

L'Aula della Camera ha approvato ieri, all'unanimità con 236 voti favorevoli, la proposta di legge che pone un limite alla responsabilità dei membri del collegio sindacale, modificando l'articolo 2407, comma 2, del Codice civile.

Ora la parola passa al Senato, a cui verrà chiesto di discutere la proposta in sede redigente, così da accelerare i tempi della sua definitiva approvazione. È l'auspicio del capogruppo di FdI Tommaso Foti, che sottolinea l'attenzione del suo partito verso le istanze delle libere professioni, dimostrata anche dall'approvazione in tempi record della legge sull'equo compenso.

La modifica approvata ieri introduce tre scaglioni di responsabilità, legati al compenso annuo percepito dal sindaco (compenso che, di norma è nettamente inferiore di quello degli amministratori): per i compensi fino a 10mila euro, 15 volte il compenso; per i compensi da 10mila a 50mila euro, 12 volte il compenso; per i compensi maggiori di 50mila euro, dieci volte il compenso. Sono escluse dalla "perimetrazione" le ipotesi in cui il sindaco abbia agito con dolo.

Questa norma risolve l'annoso problema che ha visto spesso i sindaci chiamati a rispondere della *mala gestione* degli amministratori perché "coperti" da una polizza assicurativa che, in quanto professionisti, sono tenuti a sottoscrivere. La norma introduce anche il termine di cinque anni - dal deposito della relazione relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno - per l'azione di responsabilità; allineando i tempi di prescrizione con quelli già previsti per i revisori.

Soddisfatta l'onorevole Marta Schifone (FdI), prima firmataria della



Pesa il compenso. Il nuovo sistema di sanzioni per i sindaci è legato al compenso con un meccanismo a tre scaglioni.

Le modifiche all'articolo 2407 del Codice civile

La norma attuale

L'articolo 2407 del Codice civile riguarda la responsabilità dei sindaci e al comma 2 prevede che: «Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica». Una formulazione che ha consentito spesso di trascinare i sindaci in tribunale

La nuova formulazione

Il comma 2 riformulato, nella prima parte prevede che: «Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, comma 2, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito»

Gli scaglioni di reddito

Il comma 2 riformulato, prevede un sistema di sanzioni legato al compenso: «per i compensi fino a 10mila euro, 15 volte il compenso; per i compensi da 10mila a 50mila euro, 12 volte il compenso; per i compensi maggiori di 50mila euro, 10 volte il compenso». La Pdl approvata ieri dalla Camera stabilisce, inoltre, che l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni

Pdl approvata ieri a Montecitorio, un testo che secondo Schifone corregge una norma ingiusta e squilibrata ed è frutto di un'azione collegiale di FdI, che ha recepito quasi integralmente le proposte dei professionisti.

Il ruolo di sindaco può essere svolto, per legge, da professionisti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti di lavoro, dai revisori e da professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Non è quindi un caso che ieri alla conferenza stampa, organizzata da Fratelli d'Italia dopo il voto, era presente il presidente nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Elbano de Nuccio (si veda l'intervista a fianco).

La legge attuale, che prevede la responsabilità solidale tra amministratori e sindaci, ha creato una serie di distorsioni, ricordate dall'onorevole Andrea de Bertoldi (FdI): è sempre più difficile trovare assicurazioni disposte a tutelare professionisti che svolgono l'attività di sindaco, se non a costi proibitivi e, per le aziende, individuare professionisti disposti a svolgere questi incarichi. «Il fatto che molti giovani professionisti non accettino l'incarico di sindaco - com-

menta Foti - la dice lunga sui rischi legati oggi a questa attività».

Non solo i giovani ma anche i professionisti senior - ha segnalato il Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un'audizione - «non accettano gli incarichi di controllo nelle società di capitali, per non esporre a rischi il loro patrimonio di conoscenze e competenze».

Secondo l'onorevole Maria Carolina Varchi (FdI), la bontà della proposta di legge sulla responsabilità dei sindaci è dimostrata dall'unanimità del voto, un risultato che apre alla possibilità che il Senato accetti di discutere la proposta in sede redigente per arrivare a un'approvazione in tempi rapidi.

Introdotti limiti collegati a tre scaglioni di compenso: entro i 10mila euro, tra i 10mila e i 50mila, oltre i 50mila